Titolo

n. 57/CFA/2021-2022/C

Descrizione

L'art. 94 NOIF, comma 1, partitamente vieta tanto "*a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale*" quanto "*b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato*". Pertanto anche il mero raggiungimento di un'intesa negoziale difforme rispetto al precetto normativo costituisce fattispecie di per sé sanzionabile e l'eventuale condotta inadempiente (degli obblighi contrattuali illeciti assunti) non potrebbe avere alcuna portata scriminante.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 57/CFA/2021-2022/C

Presidente

Lipari

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 94, comma 1, NOIF;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0057 CFA del 13 gennaio 2022 (sig. Marangio Gioacchino - A.S.D. ATLETICO RACALE)